

CENTRO REGIONALE PER L'AMIANTO – CASALE MONFERRATO

PROGETTO DI RICERCA:

Monitoraggio di procedimenti giudiziari in tema di effetti dell'amianto sulla salute e realizzazione di una banca dati

Newsletter

n. 1



Aprile 2009

Newsletter mensile di informazione giuridica dedicata ai procedimenti giudiziari ed alle novità legislative in materia di effetti dell'amianto sulla salute.

Fonti: stampa nazionale e locale; contatti con gli uffici giudiziari, con le parti processuali, e con le principali associazioni delle vittime e degli esposti; presenza ai procedimenti di maggior rilievo.

A cura di

Stefano Zirulia

s.zirulia@gmail.com

CONTENUTI

SEZIONE I – PROCEDIMENTI PENALI

Processo Eternit - Torino	2
Montefibre di Pallanza: indagini e procedimenti.....	3
Cantieri Navali di Monfalcone: indagini e procedimenti	4
Milano: esposizioni non professionali.....	5
Processo all'Aeronautica Sicula	5
Valenza: assolti preside e socio di istituto orafo.....	5
Nota su <i>indulto e reati da amianto</i>	6

SEZIONE II – TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E RELATIVO CONTENZIOSO

Decreto incentivi e pensioni ex esposti.....	7
INPS condannato a riconoscere i benefici previdenziali	8
Procedimento amministrativo per l'accesso ai benefici.....	9

PROCESSO ETERNIT - TORINO

● Il **6 aprile 2009** si è aperto, presso il Tribunale di Torino, il processo penale nei confronti dei manager - proprietari della multinazionale Eternit. Gli imputati, lo svizzero Stephan Ernest Schmidheiny e il belga Jean Louis Marie Ghislain De Cartier De Marchienne, sono accusati dei reati di **omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata** (art. 437, comma 2 cp) e **disastro doloso aggravato** (art. 434, comma 2 cp). Le **persone offese, tra deceduti e ammalati, sono 2889**. Le ipotesi di reato riguardano **gli stabilimenti della Eternit di Casale Monferrato (AL), Cavagnolo (TO), Rubiera (RE) e Bagnoli (NA)**.

● Il processo si trova attualmente allo stadio dell'**udienza preliminare**, durante la quale il giudice (GUP) verifica se sussistono i presupposti di legittimità e di merito per passare dalla fase delle indagini a quella del giudizio (o dibattimento), e durante la quale le persone offese possono **costituirsì parte civile**: ossia esercitare l'azione civile, finalizzata all'ottenimento del risarcimento del danno, già nel corso del processo penale.

● Nelle due udienze celebrate **si sono costituite 756 parti civili**: 736 persone fisiche, più 29 tra associazioni, enti, sindacati e INAIL. È probabile che altre persone offese si costituiranno all'apertura del dibattimento (sempre che si arrivi al rinvio a giudizio). **Altri potrebbero optare per l'offerta di risarcimento avanzata da Schmidheiny, che è condizionata alla rinuncia a costituirsi parte civile. Una richiesta di risarcimento forfetario è già stata rigettata** (cfr. Repubblica.it del 9 aprile: il rigetto è stato motivato in base al fatto che l'ex lavoratore è affetto da broncopneumopatia ed asbestosi inferiore al 30%, situazione che non rientra nell'offerta). La stampa ha riportato altresì la notizia che si sono costituite **due persone offese estranee all'elenco del PM dott. Guariniello, le quali, pur non essendo ammalate, puntano al risarcimento del danno biologico ed esistenziale**.

● **Prescrizione**. I reati sopra indicati si prescrivono, rispettivamente, in 12 e 10 anni. Posto che molti dei fatti si sono verificati in tempi assai remoti (anni '50, '60, '70, '80 e primi anni '90), sarà interessante osservare in che modo l'accusa individuerà il momento dal quale detti termini di prescrizione decorrono (il cosiddetto "*dies a quo*" di decorrenza).

MONTEFIBRE DI PALLANZA: INDAGINI E PROCEDIMENTI

●A fine marzo, 14 dirigenti della ex Montefibre di Pallanza (VB), leader nella produzione di nylon e filatura, sono stati condannati a pene dagli **11 ai 20 mesi di carcere** per aver provocato la morte per **mesotelioma pleurico e asbestosi di 11 dipendenti (omicidio colposo plurimo)**, tra il 1961 e il 1988. La Corte di appello di Torino ha **ribaltato la sentenza del tribunale di Verbania** che nel 2007 aveva assolto i dirigenti per non aver commesso il fatto.

●Probabilmente, non appena verranno depositate le motivazioni (massimo 90 giorni) la sentenza verrà **impugnata avanti alla Corte di Cassazione**. In ogni caso le persone condannate **non andranno in carcere**, per effetto o della **sospensione condizionale della pena** o comunque dell'**indulto**.

●La **sospensione condizionale della pena** è uno **strumento finalizzato ad evitare le brevi detenzioni, che spesso hanno effetti devastanti e criminogeni per i condannati**. Per effetto della condizionale il condannato **non va in carcere** (la pena, appunto, è sospesa), e viene **“messo alla prova” per 5 anni**: se durante questo periodo non commette nuovi crimini, il reato si estingue; se invece delinque ancora, deve scontare la pena per tutti i reati commessi. La condizionale **non preclude il risarcimento del danno a favore delle parti civili**.

●Nel frattempo si è chiusa l'**inchiesta amianto-bis** per omicidio colposo e lesioni a carico di 16 ex dirigenti di Montefibre. Le vittime sono 13 ex operai deceduti e 11 ammalati; le condotte risalgono al periodo tra il 1960 e 88. Infine, altre denunce di familiari di persone uccise da mesotelioma pleurico sono arrivate in Procura dove potrebbe decollare l'**inchiesta-ter**.

●Il **19 gennaio 2009** il GUP presso il tribunale di Gorizia, Caterina Brindisi, ha **rinvio a giudizio** 26 ex responsabili di Italcantieri e di ditte che operavano in subappalto presso i cantieri navali goriziani, con l'accusa di **omicidio colposo plurimo**. Le vittime sono 25 lavoratori. Le indagini sono state condotte dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste Beniamino Deidda (che attualmente ricopre la medesima carica presso la corte d'appello di Firenze). Attualmente l'accusa è sostenuta dal **PM Annunziata Puglia**. La **prima udienza dibattimentale, avanti al giudice monocratico, è fissata per il 4 giugno 2009**.

●Il **16 febbraio 2009** il giudice monocratico presso il Tribunale di Gorizia, Emanuela Bigattin, ha emesso **due sentenze**: con la prima ha **condannato due ex responsabili della Italcantieri per aver cagionato la morte di un operaio** (Antonio Valent, tubista nel cantiere di Panzano dal 1950 al 1968, deceduto per carcinoma polmonare); con la seconda **ha assolto i medesimi imputati e l'ex presidente del Cda Fanfani da un'altra accusa di omicidio colposo di un operaio** (Giuseppe Piazza, addetto alla manutenzione nel medesimo cantiere, deceduto per tumore al polmone). Le persone condannate sono **Manlio Lippi, ex direttore generale di Italcantieri, e Giorgio Tupini, ex presidente del Cda**. Entrambi sono stati condannati a **un anno di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Il giudice ha subordinato la concessione della sospensione condizionale al fatto che i condannati pagassero alla parte civile (la figlia della vittima) una somma provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento del danno (100 mila euro). Il resto del risarcimento dovrà essere stabilito davanti al giudice civile in un nuovo procedimento.**

●Nell'udienza del **16 marzo 2009**, il GUP del Tribunale di Gorizia, Emanuela Bigattin, ha deciso in merito alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM Annunziata Puglia nei confronti di 13 ex **dirigenti ed ex responsabili del servizio di sicurezza di Italcantieri, in relazione ai decessi per amianto di 11 persone, tutte dipendenti dello stabilimento di Panzano**. Il giudice ha emesso **sentenza di non luogo a procedere** nei confronti di Marino Visintin, che per il coinvolgimento nell'inchiesta era stato costretto a dimettersi dalla carica di assessore provinciale al lavoro, e Fausto Bilucaglia, responsabili del servizio di sicurezza tra il 1973 e il 1992. I rimanenti 11 imputati sono stati invece **rinvio a giudizio**. La prima udienza dibattimentale è fissata per il **4 giugno 2009**.

MILANO: ESPOSIZIONI NON PROFESSIONALI

A fine febbraio il PM Nicola Cerrato ha aperto un fascicolo a seguito delle segnalazioni, da parte della stampa e di alcuni comitati inquilini, relative alla presenza di amianto in numerosi edifici milanesi di proprietà del comune e dell'Aler (Azienda lombarda edilizia residenziale). Inoltre, un medico di base del quartiere di via Russoli (nelle cui abitazioni è presente l'amianto) ha segnalato un **aumento dell'incidenza di tumori nella popolazione della zona**. L'AIEA, associazione italiana esposti amianto, ha organizzato una serie di incontri presso gli uffici del Consiglio Regionale, dai quali è scaturita una lettera, indirizzata al Comune e agli uffici pubblici competenti, di sollecitazione ad attuare le disposizioni indicate dal Piano regionale amianto Lombardia (PRAL), finalizzate al censimento ed alla rimozione dell'amianto dagli edifici.

PROCESSO ALL' AERONAUTICA SICULA (attuale Imer SpA)

IL 2 marzo 2009 il gup del tribunale di Palermo Lorenzo Matassa ha **rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo** cinque ex amministratori dell'azienda regionale Aeronautica Sicula, poi divenuta Imer spa, nella quale si svolgevano lavorazioni a contatto con l' amianto. I decessi riguardano 9 operai, e sono avvenuti nel periodo compreso tra il 1999 e il 2006.

VALENZA: ASSOLTI PRESIDE E SOCIO DELL'ISTITUTO ORAFO CELLINI

Bruno Abre, 86 anni, preside dal 61 al 64 dell'istituto orafo Cellini, e Danilo Ficalbi, 69, socio accomandatario dell'omonima ditta chiusa da 20 anni, sono stati **assolti dall'accusa di concorso nell'omicidio colposo** di Paolo Martinetti, prima allievo della scuola, poi operaio alla Ficalbi, nato nel 1946 e deceduto nel 2004 per **mesotelioma pleurico**. L'accusa, sostenuta del pm Silvio Bolloli, riteneva che la vittima fosse stata esposta all'amianto che **componeva i supporti ignifughi per la saldatura, i guanti per movimentare cilindri durante la microfusione, le guarnizioni di tenuta dei portelli dei forni**. Il PM chiedeva la condanna a **4 mesi di reclusione**. Il giudice monocratico Stefano Moltrasio ha accolto le tesi difensive di Tino Gogolino e Giuseppe Lanzavecchia ed ha assolto gli imputati perché **«il fatto non sussiste»**. I difensori sostenevano che l'amianto non era mai stato utilizzato nell'azienda orafa, dove si ricorreva a mattoni refrattari; che si conosceva la pericolosità dei sopra menzionati strumenti; che Abre aveva svolto al Cellini solo mansioni amministrative e la malattia di Martinotti (mesotelioma) era insorta fra il 64 e l'80, quando non era piu' preside.

L'indulto ha l'effetto di **condonare** una parte della pena. L'ultimo indulto è stato concesso con la legge 241/2006, e può estinguere fino a tre anni di pena detentiva e 10.000 euro di pena pecuniaria (quest'ultima è cosa diversa dal **risarcimento del danno, sul quale l'indulto non ha alcun effetto**). La legge prevede che lo sconto di pena si applichi a tutti i **reati commessi fino al 2 maggio 2006**, esclusi quelli elencati nell'art. 1, comma 2 della medesima. Nell'elenco dei reati esclusi non figurano le fattispecie delittuose che normalmente vengono in rilievo in materia di **amianto, ossia i delitti contro l'incolumità pubblica, la vita e l'incolumità individuale**¹. Pertanto, coloro che hanno commesso tali reati prima del 2 maggio 2006 possono beneficiare del condono.

¹ L'unico delitto contro l'incolumità pubblica menzionato nell'elenco è la strage. Per il resto, sono esclusi alcuni delitti contro la personalità dello Stato, l'ordine pubblico, la libertà individuale, il patrimonio. Sono altresì esclusi i delitti in materia di stupefacenti, ovvero aggravati da finalità di terrorismo o eversione, discriminazione razziale e associazione mafiosa.

“DECRETO INCENTIVI” E PENSIONI EX ESPOSTI

Con una disposizione inserita nel **decreto incentivi (decreto legge n. 5/2009, convertito in legge 33/2009)**, il governo ha messo in salvo le pensioni degli ex lavoratori dell’Ansaldo Energia di Genova.

Si tratta di pensioni **ottenute e quantificate in base ai benefici previsti dall’art. 13, comma 8 della legge 257/1992**, che attribuiva il diritto alla rivalutazione dei benefici contributivi, finalizzata all’accesso ed alla quantificazione della pensione, ai lavoratori che erano stati esposti all’amianto per più di dieci anni, con una concentrazione di almeno 0,1 fibre per centimetro cubo d’aria, su una media di 8 ore di lavoro quotidiano.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha aperto nel 2008 un’inchiesta per **truffa ai danni dello Stato**, ipotizzando che alcuni manager dell’Ansaldo Energia, nonché alcuni impiegati dell’INAIL, abbiano falsificato i curricula lavorativi di numerosi dipendenti al fine di far risultare esposizioni all’amianto (in realtà mai avvenute) idonee a spalancare ai lavoratori le porte della pensione. In sostanza, i benefici previdenziali per l’amianto sarebbero stati utilizzati come surrogato di ammortizzatori sociali ovvero di licenziamenti collettivi.

A seguito dell’apertura dell’inchiesta, L’INPS minacciava di sospendere l’erogazione delle pensioni che vi erano rimaste coinvolte. Successivamente, 30 pensioni venivano effettivamente sospese. A partire da novembre 2008 iniziavano pertanto numerose manifestazioni da parte dei pensionati ex Ansaldo e dei loro rappresentanti sindacali, i quali chiedevano la tutela delle pensioni e affermavano di essere totalmente all’oscuro di qualsiasi comportamento criminoso tenuto dai datori di lavoro.

Tali istanze di tutela sono state infine ascoltate dal Governo. **L’art. 7 ter del decreto legge recita infatti “Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall’ INAIL, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell’interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.**

INPS CONDANNATO A RICONOSCERE I BENEFICI PREVIDENZIALI PREVISTI DALLA LEGGE 257/1992

● **In data 4 aprile 2009 la Corte d'appello del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha condannato l'INPS ad erogare i benefici previdenziali per l'amianto ad un lavoratore della ex Breda Fucine di Sesto San Giovanni (Mi), per tutto il periodo nel quale aveva prestato servizio, ossia fino a giugno del 2004.**

Si osserva che ormai da anni la giurisprudenza consente al lavoratore di dimostrare in giudizio, attraverso qualunque mezzo di prova (testimonianza, consulenza tecnica, documenti), di essere stato esposto all'amianto per un certo periodo, a prescindere da quanto affermino INAIL e INPS nel corso del procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione del beneficio pensionistico.²

● Il 26 marzo, il tribunale del lavoro di Genova (giudice Marcello Basilico) ha riconosciuto a Carlo O., uno degli ex operai delle fonderie Moltini di Staglieno, il diritto a beneficiare del bonus per chi ha lavorato più di dieci anni in ambienti con presenza di amianto superiori a 0,1 fibre per centimetro cubo, ed ha condannato l'INPS a corrispondere il beneficio. L' operaio era assistito come altri suoi colleghi dall' avvocato Danila Giupponi per il patronato Cisl. All' ex dipendente della fonderia chiusa dal 2005 è stato riconosciuto un periodo di ben 30 anni di esposizione (dalle 1966 al 1970 e dal 1972 al 1998). La sentenza si basa sul materiale e testimonianze raccolte dall' avvocato Giupponi e dalla perizia favorevole del consulente del tribunale. Si tratta di un'ulteriore conferma di quanto appena detto in merito ai consolidati orientamenti della giurisprudenza del lavoro.

² Cfr., *ex plurimis*, Cass. civ. sez. lav., 22 dicembre 2006, n. 27451, Inps c. Collardo e altro (in *Giust. civ. Mass. 2006*, 12; *Diritto & Giustizia* 2007); Cass. civ. sez. lav., 27 aprile 2007, n. 10037, Conti c. Inps (in *Giust. civ. Mass. 2007*, 4); Cass. civ. sez. lav., 20 settembre 2007, n. 19456, Inps c. Bambi e altro (*Giust. civ. Mass. 2007*, 9)

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ACCESSO AI BENEFICI

I primi giorni di marzo, alcuni quotidiani locali hanno dato la seguente notizia, relativamente ai **benefici previdenziali concessi ai lavoratori ex esposti all'amianto nel cantiere navale di Monfalcone**:

“A breve il prefetto di Gorizia Maria Augusta Marrosu convocherà un tavolo per tentare di definire la vertenza aperta dai sindacati con Fincantieri sui **tempi di utilizzo dell'amianto nel cantiere navale di Monfalcone** ... una vicenda che sta creando molte tensioni tra i **lavoratori coinvolti, quasi un centinaio** in tutto ... In ballo per una settantina di dipendenti della società c'è il problema del mancato raggiungimento dei dieci anni, certificati dalla documentazione, di esposizione, necessari per ottenere lo «sconto» pensionistico di cinque anni. Si tratta di **lavoratori assunti nel 1981 da Fincantieri e che non riescono quindi a raggiungere il tetto dei 10 anni, perché l'ultima soglia fissata dall'Inail per l'uso dell'amianto nello stabilimento si ferma appunto alla fine del 1988. I lavoratori continuano però a sostenere che il materiale fu impiegato fin oltre la sua messa al bando in Italia, cioè oltre i primi mesi del 1992** ... I lavoratori interessati, come avevano sottolineato al prefetto i sindacati nell'incontro di gennaio, sono quindi pronti a testimoniare e a imboccare le vie legali per vedere riconosciuti i propri diritti. Al tavolo, stando a quanto emerso nell'incontro tra prefetto e rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm, saranno convocati **l'Inail** e la **Contarp**, il suo organo tecnico, **Fincantieri**, che secondo le Rsu non ha mai voluto fornire la documentazione successiva al 1989, e gli stesso sindacati” (da il Piccolo, 1 marzo 2009)

Si tratta del problema dell'accertamento degli anni di esposizione all'amianto ai fini dell'accesso ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8 della legge 257/1992. Tale accertamento avviene nell'ambito del **procedimento amministrativo, delineato dalla circolare INPS 304/1995, durante il quale il datore di lavoro e l'INAIL sono chiamati a fornire i dati relativi ai periodi di esposizione. Come risulta evidente dall'articolo riportato, tali dati vengono preventivamente concordati dalle parti sociali attraverso apposite trattative. Si nota inoltre che i datori di lavoro tendono a ridurre la durata dei periodi di esposizione, e ciò in quanto temono ripercussioni in sede di accertamento delle responsabilità civili e penali.**